



**COMUNE DI FOLLONICA
(Provincia di Grosseto)**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE MODIFICHE
APPORTATE AL REGOLAMENTO E AL PIANO
COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

ING. PAOLO GALAVERNA

ING. STEFANIA PADOVANI

DOTT. BERNARDO ZILLOTTO

ARCH. MARZIA GIABBANI (Direttore Tecnico)



I - 43122 Parma
Via Benedetta, 83
+39 0521 270932
www.genesis-aw.com

Sommario

Premessa	3
1. Procedure di approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.....	4
2. Metodo di Classificazione	5
3. Individuazione delle aree di Classe V	5
4. Individuazione delle aree di Classe IV	5
5. Salti di Classe	6
6. Attività a grande impatto acustico	6
6.1. Centri Commerciali, espositivi, fiere.....	6
6.2. Cave	6
6.3. Impianti di servizio.....	7
6.4. Impianti Sportivi	7
6.5. Aree destinate a Pubblico Spettacolo	7
6.6. Altre variazioni.....	8
7. Il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose.	8

Premessa

Il Regolamento e il Piano Comunale di Classificazione Acustica, disciplinano le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 6/10/1995 n. 447 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico), come previsto dalla Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014 n. 2/R che ne regola l'attuazione, e s.m.i.

Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio comunale è stato suddiviso nelle sei classi individuate nell'Allegato A del d.p.c.m. 14 novembre 1997 e sono state definite le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto.

Sono esclusi dalla disciplina sopra citata i comportamenti rumorosi in luoghi privati diversi dai circoli privati, quando non attengono alla sfera pubblicistica, causati ad esempio da schiamazzi, strepiti di animali, radio e TV, l'utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e per gli spetti relativi alla normale tollerabilità di cui all'art. 844 del Codice Civile.

Sono inoltre esclusi dalla disciplina del Regolamento e Piano Comunale di Classificazione Acustica, tutti i casi in cui sono applicabili le norme, più restrittive, contenute nei regolamenti condominiali. Si rileva che la normativa antinquinamento concerne esclusivamente il profilo pubblicistico della tutela, quello cioè che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio dell'incolumità psicofisica della collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui coincidono, in tutto od in parte, con l'interesse pubblico anzidetto.

Il regolamento e il piano di zonizzazione acustica sono stati redatti in applicazione della normativa nazionale e regionale vigente tenendo conto, in particolare, degli indirizzi delle norme UNI, ISO, CEI, CEN, e delle linee generali delle disposizioni che sono state elencate all'art. 3 del regolamento.

L'approvazione della Classificazione Acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento, nell'attività amministrativa del Comune di Follonica, i principi di tutela dall'inquinamento acustico espressi dalla normativa nazionale e regionale vigente, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge del 26 ottobre 1995 n. 447.

Dal momento dell'approvazione della Zonizzazione acustica del territorio comunale e del presente Regolamento, gli strumenti urbanistici sono adeguati alla classificazione acustica del territorio contenuta nel piano comunale di classificazione acustica, tenuto conto degli indirizzi di cui all'Allegato 3 del DPGR 8 gennaio 2014, 2R.

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è soggetto a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale) in conseguenza di interventi di modifica e/o variazioni dello stato di fatto, in particolare nei casi di modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana

1. Procedure di approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Le Amministrazioni Comunali , approvano il Piano di Classificazione Acustica con la procedura prevista dall' articolo 5 della L.R.T. 89/ 1998 e s.m.i, in base al quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.

A ciascuna zona individuata vengono assegnati, in applicazione degli articoli 6 e 7 del DPCM 14 novembre 1997, i relativi valori di qualità e di attenzione. Il piano comunale di classificazione acustica deve contenere altresì l'indicazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, da individuarsi nel rispetto dei criteri definiti ai sensi dell' art. 2 , comma 1, lett. b) della citata L.R.T. 89/ 1998 e s.m.i.

L'Amministrazione Comunale, pertanto adotta il progetto di piano di classificazione acustica, che è depositato nella sede comunale per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale ed ai comuni confinanti. Contestualmente all'adozione del progetto di piano, il comune individua un garante della comunicazione sul procedimento. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal deposito sopra citato, la Giunta regionale e chiunque altro possono presentare osservazioni. Entro sessantacinque giorni dal deposito sopra citato, il comune provvede all'approvazione del piano di classificazione acustica; il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.

Il piano di classificazione acustica è redatto in formato elettronico per mezzo di strumenti informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 e dalla normativa nazionale in materia di amministrazione digitale.

Il piano di classificazione acustica approvato dal comune:

- a) è immediatamente depositato nella sede del comune ed è trasmesso alla Giunta regionale attraverso l'interoperabilità di protocollo informatico o altre modalità telematiche basate su tecnologie in grado di attestare provenienza, invio e consegna delle comunicazioni;
- b) acquista efficacia dalla pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione, da effettuarsi, a cura del comune, entro trenta giorni dalla trasmissione di cui sopra;
- c) è reso accessibile a chiunque e senza ritardo anche in via telematica.

Le disposizioni sopra illustrate si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica. Ai fini della redazione dei piani di classificazione acustica, ed altresì di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9, i comuni possono avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAT nelle forme e con le modalità previste dalla

I.r. 30/2009. I comuni acquisiscono altresì il parere delle Aziende unità sanitarie locali competenti per territorio nonché dell'ARPAT, qualora non si siano avvalsi del supporto tecnico della medesima agenzia.

2. Metodo di Classificazione

Poiché si tratta dell'aggiornamento di una classificazione acustica che seguiva già i criteri definiti dalla Legge Regionale 89/98, si è operato con il metodo qualitativo andando a modificare tutte le situazioni in cui è stata rilevata la necessità di:

- Adeguare la classificazione acustica alla disciplina vigente, con particolare riferimento al DPR 2/2014 "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)".
- Verificare la congruenza della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Follonica
- Risolvere eventuali criticità emerse negli anni in cui è stata adottata la precedente classificazione acustica

3. Individuazione delle aree di Classe V

Analizzando il Regolamento Urbanistico, ed in particolare la Disciplina dei Suoli e degli Insediamenti, è stata modificata ed inserita in Classe V l'area lungo Via Archimede compresa tra la SP152 e Via Agricoltura.

Tra le altre zone inserite in classe V nella precedente zonizzazione, che corrispondono a territori in Zona Omogenea D, sono state lasciate invariate l'area artigianale esistente e, pur essendo decadute, le aree TR03a, TR03b, data la loro posizione geografica.

Invece, essendo attualmente decadute le aree TR03c, TR03d, TR03e, è stato possibile ricavare una zona in classe III, opportunamente separata dalle aree artigianali attraverso fasce di classe IV in corrispondenza della ferrovia e della Gora delle Ferriere.

4. Individuazione delle aree di Classe IV

L'area di trasformazione TR01a, (a destinazione mista residenziale, commerciale e servizi) che confina a Nord Ovest con la SP158 ed il Centro Commerciale e ad Est con l'area artigianale, è stata inserita in Classe IV. Pur essendo attualmente decaduta, la posizione di quella area interclusa tra la zona artigianale, la SP 152, la SP158 rende opportuno considerarla come fascia cuscinetto a protezione delle aree a sud in classe III.

Come previsto dal DPR2/2014, par 9.1, tabella 16, in corrispondenza delle infrastrutture di trasporto è stata valutata l'opportunità di inserire delle aree di influenza acustica in classe IV, secondo il seguente schema:

Infrastruttura	Distanza per lato (m)
Strade a 4 corsie	150
Strade regionali e provinciali a traffico intenso	100 (strade di tipo B) 50 (strade di tipo C)
Ferrovie	100

Tabella 16: Dimensionamento delle fasce di influenza acustica attorno alle infrastrutture lineari dei trasporti.

In particolare:

per la Ferrovia Pisa – Roma, si è rilevato come la definizione di una fascia di influenza acustica di 100m in Classe IV determini essenzialmente una saldatura con l'area corrispondente definita lungo la Vecchia Aurelia, ed è stata quindi eliminata l'area interclusa in Classe III, dal Villaggio MareSi verso il confine ovest.

A Sud della ferrovia, nell'area delimitata ad Est da via Isole Tremiti e ad Ovest da via Rossini, i lotti lungo la via litoranea sono stati mantenuti in Classe III poiché si ritiene che gli edifici a nord li riparino dal rumore ferroviario. Non essendo state reperite misure fonometriche che lo confermino, questo argomento potrebbe essere condiviso anche con ARPAT. Per lo stesso motivo, buona parte dell'area residenziale a Nord di via Sanzio è stata mantenuta in Classe III; in questo caso potrebbe essere valutata l'opportunità di trasporre interamente l'area in classe IV, anche in considerazione della presenza dell'acquapark e delle destinazioni a pubblico spettacolo. Per favorire il confronto sono stati riportati i tematismi con le fasce di influenza di 100m ai lati della ferrovia.

Per la SS1 Aurelia la precedente Classificazione Acustica ha individuato una fascia di influenza di circa 80 metri per lato, mentre nel caso di strade a 4 corsie la legge regionale prevede 150 metri per lato; in questo caso, considerando la volontà del Comune di destinare a parco tutta l'area a Nord della Aurelia, e tenendo conto del fatto che buona parte del tracciato si sviluppa in trincea, non sono state modificate le fasce di influenza. In mancanza di misure fonometriche che supportino questa scelta o di misure di traffico finalizzate alla stima del rumore stradale con il metodo CETUR descritto all'Appendice D della DGR 2/2014, si propone di condividere questa scelta con ARPAT. Si ricorda comunque che il Comune anche può classificare il proprio territorio in modo restrittivo senza per questo incidere sui limiti previsti per il rumore emesso dall'infrastruttura stradale, che sono definiti dal DPR 142/2004. Per favorire il confronto sono stati riportati i tematismi con le fasce di influenza di 150m ai lati della SS1 Aurelia.

5. Salti di Classe

Sono stati individuati salti di classe in corrispondenza del confine a Nord con il Comune di Suvereto, che ha inserito in Classe IV la fascia di influenza della Strada Provinciale Montioni; sono quindi individuati alcuni riferimenti per inserire delle fasce cuscinetto in Classe III e Classe II, per evitare il contatto diretto con la Classe I.

Sono stati individuati salti di classe per le scuole in Via Gorizia (II e IV a distanza inferiore a 100m) e Via Palermo (II e IV a contatto). Occorre discutere di eventuali piani di risanamento in atto o in progetto.

6. Attività a grande impatto acustico

6.1. Centri Commerciali, espositivi, fiere

Non sono state rilevate nuove aree oltre a quelle già inserite in classe IV nella classificazione vigente

6.2. Cave

Non sono presenti cave attive sul territorio comunale.

È stato eseguito un sopralluogo nella ex cava di allume di Montioni, che attualmente è inserita in Classe I all'interno del parco di Montioni. Nel territorio della ex cava è in corso una attività di recupero ambientale e rimodellazione morfologica ad opera della azienda Sepin incaricata da Huntsman P&A Italy. Le operazioni determinano il transito di numerosi camion per il trasporto dei materiali e di un escavatore destinato al movimento terra. Considerando che non sono previste operazioni in periodo notturno e che le attività sono finalizzate al recupero ambientale dei luoghi, si ritiene possibile mantenere in cartografia la destinazione in classe I (coerente con la pianificazione territoriale del comune) e predisporre una deroga ad hoc per tutta la durata del cantiere.

Questo argomento può essere condiviso con ARPAT.

6.3. Impianti di servizio

Al di fuori delle aree in classe IV non sono stati individuati impianti tecnologici o di servizio con emissioni significative di rumore.

6.4. Impianti Sportivi

Tra gli impianti sportivi a grande impatto acustico deve essere senza dubbio annoverata l'area destinata al Tiro al Volo, situata all'estremità Nord di varco di connessione al Parco di Montioni, classificato nel Regolamento Urbanistico come Art 55 2.1 "Luogo a Statuto Speciale, del sistema del verde e delle attrezzature A".

Secondo la normativa regionale tali impianti devono essere inseriti in Classe IV; questa modifica comporta una profonda trasformazione del piano di Classificazione acustica, che prevede una riduzione della Classe I per consentire l'inserimento di una area in classe IV e le relative aree intercluse in classe III e classe II.

Poiché qualunque ipotesi di riclassificazione non può prescindere da una regolamentazione dell'area, da una definizione esatta delle attività che vi si svolgono e da una idonea organizzazione degli spazi, degli orari, delle strutture, prima di ridefinire la classificazione acustica del territorio è stato avviato un confronto con i soggetti che hanno in gestione l'area del tiro a volo, per invitarli a presentare una proposta di piano di risanamento che sia compatibile con il contesto. Ad oggi, tale proposta non risulta pervenuta al Comune; tuttavia, avendo eseguito alcune misure fonometriche di autocontrollo, la ASD Tiro a Volo ha presentato una proposta di modifica della zonizzazione che il Comune ha recepito nelle tavole di Classificazione Acustica.

6.5. Aree destinate a Pubblico Spettacolo

Dopo i sopralluoghi effettuati presso le aree destinate a Pubblico Spettacolo nella zona del Parco Centrale e delle Piscine, è stata analizzata la Classificazione Acustica vigente ed è stato eseguito il confronto con gli strumenti urbanistici , da cui emerge, a pag 97 del regolamento urbanistico, che <<l'obiettivo strategico perseguito dalle presenti disposizioni è quello di attuare la dismissione degli edifici scolastici non più adeguati e utilizzare le risorse da questi ricavate, per costruire un nuovo e moderno campus scolastico, all'interno dell'area del "Parco Centrale" >>.

L'area destinata a pubblico spettacolo è stata mantenuta, in considerazione del fatto che gli orari di utilizzo dell'area sono diversi per le due modalità di fruizione; è stato inoltre intrapreso un percorso mirato a:

- approfondire l'argomento sugli edifici scolastici in modo da poter regolamentare correttamente l'utilizzo di tali aree
- predisporre uno studio di impatto acustico approfondito e specifico per la nuova area destinata a concerti nel Parco Centrale, in modo da poter stabilire un regolamento standard da seguire per tutti gli eventi che si terranno in quell'area e facilitare le attività di autoregolamentazione da parte degli organizzatori e controllo da parte degli enti preposti

Per quanto riguarda la zona delle piscine è stato osservato come sia stata attrezzata un'area per la musica all'aperto che prevede accorgimenti specifici per riparare le abitazioni nelle attività di intrattenimento ivi localizzate. L'area è comunque correttamente inserita in Classe IV, ed adibita a pubblico spettacolo.

L'area del parco centrale e l'area degli impianti sportivi sono state quindi suddivise in due distinte aree destinate a pubblico spettacolo.

I perimetri delle restanti aree destinate a pubblico spettacolo, nonché 'abitualmente utilizzate' dal Comune a tale scopo, non sono stati modificati.

Sono state invece meglio preciseate le cosiddette "Aree di Fascia Costiera", individuando nelle tavole di zonizzazione le seguenti zone:

- a. Pratoranieri 1- Dal confine di Piombino a via Isola dello Sparviero
- b. Pratoranieri 2 - Da via Isola dello Sparviero al viale dei Pini;
- c. Centro 1 - dal viale dei Pini a Largo Merloni

- d. Centro 2 - da Largo Merloni alla Foce del Torrente Petraia;
- e. Centro 3 - dalla Foce del Torrente Petraia alia Colonia Marina;
- f. Senzuno - dalla Colonia Marina al Confine con il Comune di Scarlino

Nel regolamento acustico sono state definite le modalità per la richiesta delle deroghe nelle suddette aree.

6.6. Altre variazioni

Podere Diaccio: essendo decaduta l'area di trasformazione TR02a è stato possibile ricondurre in classe III una zona precedentemente inserita in classe IV.

Collegamento SP106 - SS322/Via Lago di Bracciano: essendo decaduta la previsione urbanistica, è stata riportata in classe III una fascia di rispetto precedentemente inserita in classe IV.

Edifici all'angolo tra via Sergio Leone e via Caduti sul Lavoro: data la vicinanza con la zona artigianale è stata inserita in classe IV, analogamente a quanto già previsto per gli edifici a sud di via Sergio Leone.

7. Il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose.

Contestualmente alla elaborazione degli adeguamenti al Piano di Classificazione acustica è stato adeguato anche il Regolamento che di fatto disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 6/10/1995 n. 447 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico), come previsto dalla Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014 n. 2/R che ne regola l'attuazione, e s.m.i..

E' suddiviso in sette Titoli che riguardano in particolare:

TITOLO 1: NORME GENERALI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO.

In questa parte del regolamento è riportato il campo di applicazione della disciplina e le definizioni per una corretta applicazione nonché i riferimenti normativi da applicare e gli effetti prodotti dall'approvazione della zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica. In particolare si conferma che la Giunta Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, deve provvedere alla individuazione delle tipologie di manifestazioni che possono essere ammesse al rilascio di autorizzazioni in deroga alle emissioni acustiche e sonore, oltre che alla determinazione degli orari massimi di esecuzione delle attività in deroga, comunque nel rispetto dei principi determinati dal regolamento. La Giunta Comunale, in applicazione delle normative in materia potrà determinare i limiti di orario delle deroghe semplificate ma gli stessi dovranno essere conformi a quanto riportato dall'allegato 4 del DPGR n. 2/R 2014, eventuali superamenti di detti limiti dovranno essere motivati e richiesti a mezzo deroga ordinaria, subordinandoli a valutazioni USL.

TITOLO 2: PROCEDURE NEI CASI DI TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE O INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO.

E' confermato il principio per tutti i casi di trasformazione urbanistica ed edilizia sul territorio di rispettare i i valori limite previsti dal PCCA in particolare i Piani Attuativi devono determinare una classificazione acustica compatibile con la classificazione delle aree limitrofe e in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A) e dovranno essere ditati di tutta Documentazione di Impatto Acustico e Valutazione di Clima Acustico che dovranno, inoltre, attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel regolamento, considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

TITOLO 3: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

E' stabilito il principio di riconoscere l'importanza di migliorare le prestazioni acustiche del proprio patrimonio edilizio, con l'obiettivo di assicurare un adeguato standard di comfort acustico all'interno degli edifici.

Nello specifico e con riferimento alle procedure stabilite all'art. 64 del Regolamento Edilizio:

- a. L'involucro edilizio deve essere in grado di fornire un adeguato isolamento rispetto al rumore proveniente dall'ambiente esterno.
- b. Le partizioni orizzontali e verticali delle unità abitative devono essere in grado di fornire un adeguato isolamento rispetto al rumore aereo proveniente da unità abitative confinanti.
- c. Le partizioni orizzontali e verticali delle unità abitative devono essere in grado di fornire un adeguato isolamento rispetto al rumore dovuto al calpestio sui solai di unità abitative confinanti.
- d. Il rumore generato dagli impianti tecnologici deve essere limitato in modo tale che gli impianti a servizio di una unità abitativa non arrechino disturbo alle unità abitative confinanti e gli impianti comuni a servizio dell'edificio non arrechino disturbo alle singole unità abitative.
- e. Ove sia necessario garantire la comprensione del parlato (aula scolastiche, auditorium) o si preveda la contemporanea presenza di numerose persone (mense, palestre), la configurazione delle stanze deve essere tale da limitare gli effetti di riverbero.

TITOLO 4: ATTIVITÀ RUMOROSE DI CARATTERE PERMANENTE

In questa parte del regolamento sono disciplinate le modalità di adeguamento ai limiti previsti dal Piano delle attività esistenti sul territorio comunale anche prevedendo possibilità di presentare piani di risanamento acustico. E' stabilito inoltre quale sono le nuove attività che in applicazione della disciplina vigente devono presentare la Documentazione di valutazione di Impatto acustico.

TITOLO 5: ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

E' stabilito il principio in forza del quale, le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione (sia assoluto che differenziale) previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti alle zone in cui sono ubicate dal Piano di Classificazione Acustica. Qualora tali attività superino i limiti indicati dal Piano è stabilito che deve essere sempre richiesta preventiva autorizzazione in deroga. I limiti della deroga, devono essere sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica e devono essere misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Sono altresì stabiliti per i Cantieri edili stradali e assimilabili gli orari di lavoro e i limiti massimi.

In merito agli spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo è stabilita la modalità della semplice comunicazione qualora siano rispettati i limiti di emissione e di immissione. Sono inoltre individuate le aree per manifestazioni e spettacoli (ippodromo; Parco Centrale, Zona Sportiva, Fonderia Leopolda, Area Cinema Estivo "Le Ferriere") e le modalità per la presentazione della deroga in forma semplificata.

In considerazione che le deroghe, in applicazione della Legge e regolamento regionale, sono limitate nel numero dei giorni, è stato stabilita una pianificazione delle date in modo da ripartire equamente le varie iniziative. Il regolamento prevede che entro il 15 aprile dell'anno corrente venga presentato all'amministrazione il programma delle iniziative comprensivo di date ed orari in modo tale da poter organizzare gli eventi evitando eventuali sovrapposizioni di date e orari.

TITOLO 6: ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Il Regolamento, fatto salvo quanto disposto dalle Leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei vari dispositivi pone l'obiettivo di ridurre la rumorosità dei

veicoli a motore, ponendo l' obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli , comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali sono adibiti i veicoli stessi. Sono stabiliti orari di esercizio anche per le macchine da giardino, per l'uso di altoparlanti per la pubblicità e la vendita, per le macchine agricole, allarmi, autolavaggi ect.

TITOLO 7: CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Le attività di controllo del rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente regolamento sono di competenza dell’Ufficio Ambiente, che segue il procedimento amministrativo relativo agli esposti e alle segnalazioni dei privati cittadini per disturbo provocato da emissioni rumorose provenienti da attività produttive o da esercizi commerciali. Per le attività di controllo l’Ufficio Ambiente si avvale della collaborazione e degli accertamenti eseguiti dal Corpo di Polizia Municipale e dall’A.R.P.A.T..